

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli

Premesso che:

- il fondo rischi contenzioso è disciplinato dal principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale, al paragrafo 5.2, lett. h), prevede che, in presenza di contenzioso con significative probabilità di soccombenza, ovvero in caso di sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva, l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie a far fronte agli oneri potenziali derivanti dal contenzioso medesimo;
- tale accantonamento deve essere iscritto nel bilancio di previsione, alla Missione 20 – Programma 3, e determinato sulla base di una valutazione prudenziale che tenga conto della consistenza del contenzioso e del grado di probabilità di soccombenza, includendo tutte le possibili voci di costo (quali risarcimenti, rivalutazioni, interessi, spese legali e tecniche);

Rilevato che:

- il fondo rischi contenzioso deve essere aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, in relazione all'andamento del contenzioso dell'Ente;
- ai sensi del citato principio contabile, l'Organo di revisione è tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti, sia in sede di bilancio di previsione, sia in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000), dell'assestamento generale (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000) e del rendiconto;

Dato atto

- degli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia) in ordine alla suddivisione dei contenziosi in funzione della probabilità di soccombenza da parte dell'Ente locale;
- dei principi contabili OIC 31 e IAS 37 in materia di accantonamenti per rischi e oneri;

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate dal giudice contabile:

- certa: la probabilità di soccombenza è pari al 100%;
- probabile: la previsione del suo verificarsi è legata a motivi seri o attendibili, anche se non certi; la probabilità che si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; indice di rischio almeno pari al 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale;
- possibile: il grado di avveramento è inferiore al probabile; la probabilità che non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi: il range del rischio (e del conseguente accantonamento) oscilla tra un massimo del 49% e un minimo del 10%;
- remota: ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente; nella prassi, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%: nessun accantonamento;

Considerato che il competente Ufficio ha effettuato la ricognizione del contenzioso in essere, valutando, per ciascuna posizione, lo stato del procedimento, il valore della causa e il grado di rischio di soccombenza, ai fini della determinazione dell'accantonamento;

Visto il prospetto riepilogativo delle risultanze della suddetta ricognizione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5573/2026 e conservato agli atti d'Ufficio;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi resi dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1. Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente trascritta, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2. Di prendere atto** del prospetto riepilogativo delle risultanze della ricognizione del contenzioso in essere, trasmesso dal Responsabile dell'Ufficio competente, recante l'indicazione dello stato dei procedimenti, del valore delle relative controversie e del grado di probabilità di soccombenza, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5573/2026 e conservato agli atti d'ufficio;
- 3. Di determinare** in euro 344.786,41 l'importo complessivo del fondo rischi contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione al 31/12/2025, come risultante dal prospetto riepilogativo agli atti dell'Ufficio (prot. n. 5573/2026);
- 4. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente per le verifiche di competenza;
- 5. Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.